

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziato PER LA
STAMPA IL 2/4/2010

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatcolf.it SITO: www.assindatcolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE

È GARANTITO ANCHE PER I PERIODI PRECEDENTI LA REGOLARIZZAZIONE

La procedura di emersione dal lavoro nero dello scorso mese di settembre (Legge n. 102/2009) non è l'unica che abbia avuto luogo nell'ultimo decennio; è stata infatti preceduta nel 2002 da quella disposta dalla Legge n. 189/2002, con la quale furono regolarizzate molte lavoratrici domestiche provenienti soprattutto dall'Europa dell'Est. È a questa precedente sanatoria che si riferisce la sentenza n.11816 del 29 luglio 2009 del Tribunale di Roma (ma, in linea di principio, sarebbe applicabile anche a casi analoghi relativi all'ultima, più recente, procedura di emersione), attraverso la quale vengono riconosciuti i diritti retributivi maturati dal lavoratore in epoche antecedenti alla regolarizzazione del rapporto di lavoro; questi diritti non sono vanificati dall'emersione, come invece è previsto per le sanzioni conseguenti alle violazioni

di lavoro, è comunque assicurata dall'art. 2126 del c.c., che recita: *“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”*.

Posto che, la nullità del contratto di lavoro stipulato dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno non deriva, ovviamente, da illiceità della causa, né tantomeno da illiceità dell'oggetto, tale lavoratore ha pieno diritto alla tutela giurisdizionale, come peraltro indicato anche dall'art. 2 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo unico sull'immigrazione), che garantisce *“a tutti gli stranieri comunque presenti sul territorio nazionale i diritti fondamentali della persona”*, tra i quali rientra il diritto alla retribuzione, sancito dall'art. 36 della Costituzione italiana e dalle norme internazionali.

26 MAGGIO CONVOCATA ASSEMBLEA ANNUALE ASSINDATCOLF

L'Assemblea dell'Assindatcolf – Associazione Sindacale Nazionale fra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari – è convocata in prima convocazione per le ore 18.00 del giorno 24 maggio 2010 in Roma, presso la sede Assindatcolf, Via della Vite, 32 e, ove necessario, in **seconda convocazione, per le ore 11.00 del giorno 26 maggio 2010 in Roma presso il Centro Congressi Cavour**, via Cavour, 50/A, con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente;
- Esame del Bilancio Consuntivo anno 2009 e della relazione del Tesoriere;
- Relazione dei Revisori dei Conti;
- Approvazione del Bilancio Consuntivo 2009 e della relativa relazione;
- Determinazione della parte di spettanza della Associazione delle quote associative per l'esercizio 2011 (art. 13, comma 3, p.to a) dello Statuto Assindatcolf);
- Esame del Bilancio Preventivo anno 2010 e delibere conseguenti;
- Varie eventuali.

Dott. Renzo Gardella
Presidente Assindatcolf

A PAGINA 3 INTERVISTA ALLA DELEGATA DI LIVORNO

di carattere penale, tributario e previdenziale scaturenti dall'impiego irregolare di lavoratori extracomunitari clandestini. La tutela di tali lavoratori, quand'anche l'assenza di regolare permesso di soggiorno possa determinare la nullità del rapporto

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Hanno collaborato a questo numero:
Teresa Benvenuto, Cinzia Guerrieri, Dario Lupi, Michele Scaglione

Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma
Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

CONTRO LE FALSIFICAZIONI

PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO

I permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari saranno più difficili da falsificare; questo sarà possibile attraverso una gestione centralizzata online dei dati contenuti nel documento. Sarà infatti rilasciata una *smartcard*, che sarà attivata attraverso l'inserimento di un codice "PIN" (necessario per l'uso telematico del documento) e di un codice "CIP" (da utilizzare in caso di furto o smarrimento). La scheda magnetica conterrà un "chip a contatto" che memorizzerà nome, cognome, sesso, cittadinanza, co-

dice fiscale, data e luogo di nascita del titolare, numero di matricola, data di scadenza e luogo di rilascio del documento, tipo di permesso, immagine della firma e delle impronte digitali del titolare e cognome e nome di eventuali suoi figli iscritti nel permesso di soggiorno.

In caso di smarrimento il cittadino extracomunitario potrà chiamare il numero verde di un call center e bloccare il proprio permesso di soggiorno elettronico comunicando il sopraccitato codice CIP.